

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/2096 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l'altro, a rafforzare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»), a continuare la riflessione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l'attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC.
- (2) Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni di tale risoluzione contribuisce all'attuazione della BTWC.
- (3) Il 26 agosto 1988 l'UNSC ha adottato la risoluzione 620 (1988) che, tra l'altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti il presunto uso di armi chimiche, batteriologiche (biologiche) o tossiniche che potrebbe costituire una violazione del protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici («protocollo di Ginevra del 1925»). Il 20 settembre 2006 l'Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla sua risoluzione 60/288 dell'8 settembre 2006, nella quale gli Stati membri delle Nazioni Unite («UN») incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone per procedere a indagini tempestive ed efficaci sul presunto uso.
- (4) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC ⁽¹⁾ riguardante la BTWC, al fine di promuovere la diffusione universale della BTWC e sostenerne l'attuazione a opera degli Stati parti, per far sì che questi ultimi recepiscano nella loro legislazione nazionale e nei provvedimenti amministrativi gli obblighi internazionali previsti dalla BTWC.
- (5) Parallelamente all'azione comune 2006/184/PESC, l'Unione europea ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche ⁽²⁾, in cui gli Stati membri si sono impegnati a presentare alle UN, nell'aprile di ogni anno, i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia («CBM») e al segretario generale delle UN gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, al fine di facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche o biologiche.
- (6) Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/242/PESC ⁽³⁾ riguardante la sesta conferenza di revisione della BTWC.

⁽¹⁾ Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GUL 65 del 7.3.2006, pag. 51).

⁽²⁾ GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) (GUL 88 del 25.3.2006, pag. 65).

- (7) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC ⁽¹⁾ riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di dichiarazioni sulle CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC.
- (8) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC ⁽²⁾ relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione della BTWC.
- (9) La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni (2012-2016) il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione («ISU») e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti, nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della settima conferenza di revisione a opera degli Stati parti.
- (10) La settima conferenza di revisione ha deciso che la ottava conferenza di revisione si terrà a Ginevra non oltre il 2016 e che dovrebbe valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente tra l'altro:
- i) i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;
 - ii) i progressi compiuti dagli Stati parti quanto all'attuazione degli obblighi previsti dalla BTWC;
 - iii) i progressi nell'attuazione delle decisioni e raccomandazioni convenute durante la settima conferenza di revisione.
- (11) Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC ⁽³⁾ riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC.
- (12) In vista della futura conferenza di revisione della BTWC che si terrà dal novembre al dicembre 2016, è opportuno aggiornare la posizione dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel periodo precedente e durante l'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) l'Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti affrontino le priorità seguenti:

- a) creare e alimentare la fiducia nell'osservanza, mediante una serie di misure concrete descritte nella presente decisione;
- b) sostenere l'attuazione a livello nazionale, anche mediante un maggiore impegno con i soggetti interessati non governativi;
- c) sostenere il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi e agenti biologici attraverso l'ulteriore sviluppo delle sue capacità operative quale mezzo per rafforzare gli articoli VI e VIII della BTWC;
e
- d) promuovere l'universalità della BTWC.

⁽¹⁾ Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

⁽²⁾ Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

⁽³⁾ Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).

L'obiettivo dell'Unione è valutare il funzionamento della BTWC e il processo intersessionale 2012-2015, promuovere azioni concrete ed esaminare le possibili opzioni per un ulteriore rafforzamento della BTWC. A questo riguardo l'Unione sottopone proposte concrete all'ottava conferenza di revisione nel 2016 in vista della loro adozione da parte della conferenza stessa.

Articolo 2

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione:

- a) contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di ottava conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli impegni degli Stati parti nel quadro della BTWC e lo svolgimento e i risultati dal programma intersessionale 2012-2015;
- b) sostiene un nuovo programma di lavoro importante, che affronti i limiti dei precedenti programmi intersessionali nel periodo intercorrente tra l'ottava e la nona conferenza di revisione mediante l'adozione di modalità migliorate per progredire ulteriormente nell'ambito di tale programma di lavoro, al fine di rafforzare l'efficacia della BTWC;
- c) sostiene l'organizzazione di una nona conferenza di revisione della BTWC entro il 2021;
- d) costruisce consenso per un risultato positivo dell'ottava conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:
 - i) pur riconoscendo l'assenza di un consenso sulla verifica nella presente fase, che rimane un elemento centrale di un regime di disarmo e non proliferazione completo ed efficace, l'Unione si sta adoperando per l'individuazione di opzioni che possano contribuire in un nuovo programma intersessionale e oltre a un aumento della fiducia nell'osservanza e all'effettiva attuazione dell'oggetto e dello scopo della BTWC; gli Stati parti dovrebbero essere in grado di dimostrarne l'osservanza, tra l'altro, mediante scambi interattivi di informazioni (come dichiarazioni obbligatorie o volontarie) e maggior trasparenza quanto alle loro capacità, attività e azioni, comprese le misure volontarie e in loco di altro tipo, come convenuto; le proposte presentate durante il programma intersessionale 2012-2015 e i risultati del programma forniscono una base per tale lavoro;
 - ii) sostegno e rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme amministrative, giudiziarie e di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nell'ambito della BTWC; si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni relative ai mezzi e alle modalità per migliorare l'attuazione nazionale: sensibilizzazione e dialogo con le parti interessate non governative a livello nazionale, regionale e internazionale sul loro ruolo nella promozione degli obiettivi della BTWC e nella sua attuazione; sostegno continuo all'adozione di norme adeguate sulle misure di biosicurezza e bioprotezione; sensibilizzazione dei professionisti pertinenti nei settori pubblico e privato; programmi di formazione e istruzione destinati a chi ha accesso ad agenti biologici e tossine pertinenti ai fini della BTWC; promozione di una cultura della responsabilità tra i professionisti nazionali e, su base volontaria, sviluppo, adozione e promulgazione di codici di condotta; promozione del rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni UNSC 1540 (2004) e 1673 (2006), laddove pertinenti per l'eliminazione del rischio che le armi biologiche o tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il rischio di accesso di attori non statali a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;
 - iii) adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; e, in attesa dell'adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiando detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti della BTWC e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni di questa; e raccomandando l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU e valutato nel corso di sessioni specifiche durante le riunioni intersessionali;
 - iv) sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso la diffusione universale della BTWC;
 - v) sforzi per migliorare la trasparenza e costruire la fiducia nell'osservanza, anche tramite revisioni necessarie e conseguibili delle CBM attuali; l'Unione è disposta a collaborare al rafforzamento delle CBM individuando misure tese ad accrescere la loro rilevanza diretta per gli obiettivi fondamentali di trasparenza e a evitare dubbi e preoccupazioni; continuare a sostenere un processo di revisione volontaria tra pari quale strumento utile per

umentare la trasparenza tra gli Stati parti, migliorando la fiducia nell'osservanza della BTWC e rafforzando l'attuazione nazionale attraverso la condivisione delle migliori prassi, la sensibilizzazione delle parti interessate quanto ai requisiti di attuazione e il potenziamento della cooperazione internazionale in questo settore;

- vi) rafforzamento delle capacità operative del meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, anche attraverso l'espansione del gruppo di esperti addestrati, la formazione e lo svolgimento di esercitazioni di simulazione e sul campo; i lavori svolti separatamente possono contribuire a rafforzare ulteriormente l'articolo VI e, indirettamente, l'articolo VII della BTWC;
- vii) adozione di decisioni, con le organizzazioni pertinenti, sulla fornitura di assistenza e sul coordinamento nel contesto dell'articolo VII della BTWC, a richiesta di qualunque Stato parte in caso di presunto uso di armi biologiche o tossiniche, incluso il miglioramento delle capacità nazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie, nonché dei sistemi sanitari pubblici come prima linea di difesa;
- viii) miglioramento della trasparenza sulla cooperazione e l'assistenza connesse con l'articolo X della BTWC e presa in conto dei mandati, dei lavori e delle conoscenze specialistiche di altre organizzazioni internazionali; l'Unione continuerà a sostenere l'attuazione concreta dell'articolo X della BTWC attraverso i suoi vari programmi di assistenza ed è disposta a proseguire l'elaborazione di visioni comuni, che costituisce la base di un'azione efficace in relazione alla cooperazione a scopi pacifici nell'ambito della BTWC; si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sul miglioramento della cooperazione internazionale, dell'assistenza e degli scambi in materia di scienze e tecnologie biologiche a scopi pacifici, sulla promozione della creazione di capacità per quanto riguarda il controllo, la rilevazione, la diagnosi e il contenimento delle malattie infettive; l'Unione continuerà a sostenere il funzionamento dell'attuale banca dati per la cooperazione e l'assistenza e, ove opportuno, a cercare modi per rafforzarne l'utilità; sostegno, tra l'altro, ai programmi del partenariato G7 globale, ai programmi pertinenti dell'Unione e agli obiettivi dell'agenda globale per la sicurezza sanitaria volti a sostenere l'attuazione del regolamento sanitario internazionale e il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili, se del caso;
- ix) sostegno a un processo di valutazioni più frequenti e mirate degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico che possono avere implicazioni per la BTWC; tale processo potrebbe comportare l'integrazione nell'ISU di una funzione di consulenza scientifica e tecnologica permanente, nonché un processo di revisione più sostanziale quale elemento centrale di un nuovo programma di lavoro intersessionale al fine di includere in maniera più integrata e coordinata gli eventi e i lavori pertinenti condotti dalle accademie internazionali e dagli Stati parti.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare l'osservanza, l'Unione promuove una maggiore pertinenza e completezza dei formulari CBM tramite:

- a) l'esame dei formulari CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull'attuazione e sull'osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo;
- b) la massima riduzione possibile della complessità rimanente dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità;
- c) il sostegno all'ISU affinché accresca il proprio ruolo di assistenza ai punti di contatto nazionali nella compilazione delle loro CBM, mediante seminari e formazioni regionali sulla presentazione elettronica dei formulari CBM;
- d) attività volte ad accrescere la partecipazione e la qualità e la completezza delle CBM, ampliando la funzionalità della base elettronica per le CBM e mettendola a disposizione, insieme alla guida sulle CBM, in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite sul sito web della BTWC.

Articolo 4

In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell'ISU. In particolare, l'Unione sostiene:

- a) la proroga del mandato dell'ISU per altri cinque anni;
- b) l'inclusione di ulteriori attività nel mandato dell'ISU al fine di sostenere l'attuazione di un programma di lavoro intersessionale riveduto e rafforzato, ai sensi dell'articolo 5 in appresso;

- c) l'elaborazione di un sistema per l'esame degli sviluppi scientifici e tecnologici e del relativo impatto sulla BTWC attribuendo all'ISU, fra l'altro, una funzione di collegamento e di consulenza scientifica e tecnologica permanente;
- d) l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, sotto il coordinamento dell'ISU;
- e) un ruolo dell'ISU relativamente all'assistenza dei punti di contatto nazionali degli Stati parti nella compilazione e presentazione dei formulari CBM ai sensi dell'articolo 3;
- f) l'incremento adeguato dell'attuale organico dell'ISU al fine di raggiungere i nuovi obiettivi e svolgere le attività di cui al presente articolo.

Articolo 5

Al fine di sostenere l'esame e il rafforzamento del programma intersessionale, l'Unione in particolare:

- a) sostiene le tematiche seguenti per un nuovo programma intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell'ambito di appositi gruppi di lavoro, o in entrambi i modi:
 - i) attuazione a livello nazionale e osservanza;
 - ii) ulteriori lavori sulle CBM, a seguito della ottava conferenza di revisione;
 - iii) assistenza e cooperazione ai sensi dell'articolo VII della BTWC;
 - iv) sviluppi in campo scientifico e tecnologico;
 - v) revisione della procedura relativa al comitato consultivo;
 - vi) diffusione universale ai sensi dell'articolo 6;
- b) sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali sulla biosicurezza e la bioprotezione; sebbene norme appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, l'adozione e la promozione di tali norme può aiutare a lungo termine i singoli Stati parti nell'attuazione dei loro obblighi di cui alla BTWC; dette norme potrebbero anche essere uno strumento utile, insieme ad altre misure, per contribuire a dimostrare l'osservanza; le discussioni su questa tematica, anche con i laboratori, le associazioni di biosicurezza e l'industria interessati, potrebbero far parte di un nuovo programma di lavoro intersessionale;
- c) sostiene esercizi volontari di revisione tra pari che coinvolgano gli Stati parti nell'ambito della BTWC. L'obiettivo di un esercizio di revisione tra pari è migliorare l'attuazione a livello nazionale e confermarne l'osservanza mediante lo scambio di informazioni e una maggiore trasparenza per quanto riguarda, ad esempio, le capacità, le attività e le azioni per l'attuazione, nonché le intenzioni a favore dell'osservanza;
- d) sostiene il rafforzamento del potere decisionale del processo intersessionale mediante l'esame di una serie di opzioni, quali competenze decisionali chiaramente definite per specifici settori di attività.

Articolo 6

Allo scopo di appoggiare la diffusione universale della BTWC, l'Unione:

- a) sostiene l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU, con iniziative e attività concrete; il piano d'azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza; il piano d'azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato a ogni riunione degli Stati parti;
- b) sostiene l'organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sulla diffusione universale durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali.

Articolo 7

L'Unione sostiene gli sforzi tesi a rafforzare il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, in particolare, garantendo l'efficacia delle disposizioni del meccanismo e adottando iniziative concrete a tale scopo, come fornire sostegno per programmi di formazione, incluso lo svolgimento di esercitazioni, e sviluppare un sistema analitico di laboratorio.

Articolo 8

L'Unione sostiene gli sforzi volti a rafforzare l'articolo VII della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione, tenendo conto degli sforzi profusi altrove ai fini dello sviluppo delle capacità internazionali di risposta a focolai di malattie infettive.

Articolo 9

L'azione condotta dall'Unione ai fini di cui alla presente decisione comprende:

- a) la presentazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, in base alla posizione di cui alla presente decisione, di proposte di specifiche modalità pratiche e attuabili per l'effettivo potenziamento dell'attuazione della BTWC, da sottoporre all'esame degli Stati parti della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione;
- b) ove opportuno, iniziative dell'alto rappresentante o delle delegazioni dell'Unione;
- c) dichiarazioni formulate dall'alto rappresentante o dalla delegazione dell'Unione presso le Nazioni Unite nella fase precedente la ottava conferenza di revisione e durante quest'ultima.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI
